



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Ex DISR V

All' Associazione Italiana Sementi  
Assosementi  
Via dell'Industria, 33  
40138 Bologna  
[info@sementi.it](mailto:info@sementi.it)

Associazione Sementieri  
Mediterranei – AS.SE.ME  
Via Rufelli, 55  
00040 Ariccia – Roma  
[asseme@alice.it](mailto:asseme@alice.it)

CRA – SCS  
Via Ugo Bassi, 8  
20159 Milano  
[scs@entecra.it](mailto:scs@entecra.it)

**Oggetto:** precisazioni relative allo svolgimento del mantenimento in purezza delle varietà iscritte al Registro Nazionale.

Come è noto, le selezioni conservatrici costituiscono un obbligo di legge in quanto pratica necessaria per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche essenziali di distinguibilità, uniformità e stabilità delle varietà iscritte al Registro nazionale ed il loro controllo è stato affidato da questo Ministero al CRA – SCS, quale Ente preposto, ai sensi della legge 1096/71, ai controlli per la certificazione delle sementi.

Si rammenta che l'importanza del mantenimento in purezza nell'ambito della produzione sementiera si evince già dalle disposizioni dell'articolo 19 della legge 1096/71 il quale, tra l'altro, stabilisce che la stessa iscrizione al Registro nazionale può essere effettuata da soggetti (costitutore delle varietà, o suoi aventi causa, istituiti, enti o altri soggetti operanti in campo sementiero) che offrono la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

Tutto ciò premesso, negli ultimi anni questo Ministero, d'intesa con il CRA – SCS, ha deciso di intensificare le attività di controllo alla selezione conservatrice. Tale attività ha riguardato non solo le varietà che non hanno fornito risultati conformi nei controlli a posteriori, ma, a partire dal 2010, anche numerose varietà di specie foraggere e di specie ortive che sono state inserite in opportuni programmi pluriennali di controllo sistematico alla selezione conservatrice, predisposti dal CRA – SCS sulla base dei risultati relativi ai controlli di certificazione e ai controlli a posteriori.

Considerando i risultati ottenuti negli ultimi quattro anni, di seguito sono riportate le problematiche più frequenti riscontrate:

- Mancata comunicazione al MIPAAF e CRA – SCS dell'ubicazione degli impianti della selezione conservatrice.
- Omessa comunicazione di affidamento e/o incarico della selezione a soggetto terzo con conseguente incongruenza con le informazioni presenti nel Registro nazionale.
- Assenza totale o presenza parziale di impianti di selezione in ragione della presenza di quantitativi di seme in giacenza, conservati nelle annate precedenti e ritenuti sufficienti a garantire le successive fasi di moltiplicazione.
- Inizio della fase di istituzione di impianti di mantenimento solo a partire dal III anno di controllo sistematico.
- Reiterazione nella mancata effettuazione di una o di tutte le fasi della selezione.

Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente Ufficio intende fornire le seguenti precisazioni.

1. Al fine di consentire il controllo alla selezione conservatrice, come stabilito dall'articolo 4 del D.P.R. 1065/73, **ogni anno, prima dell'inizio di ogni ciclo culturale** i soggetti interessati al mantenimento in purezza devono comunicare al CRA – SCS e, per conoscenza, a questo Ministero l'ubicazione degli impianti destinati alla selezione conservatrice di ciascuna varietà di propria responsabilità, precisando il metodo di **selezione conservatrice utilizzato** e le **fasi effettivamente istituite**.
2. Qualora la locazione degli impianti differisca da quanto riportato nella domanda di iscrizione della varietà nella medesima comunicazione dovranno essere precisati, per ciascuna varietà **l'azienda o le aziende dove sono ubicati gli impianti** e, se del caso, il soggetto o i soggetti cui è stata affidata l'esecuzione tecnica del mantenimento in purezza.
3. Riguardo alla modalità di conservazione in frigo, si precisa che questa possibilità, seppure rappresenti un valido mezzo per la conservazione delle sementi, non può in alcun caso sostituire del tutto i classici metodi di selezione conservatrice in campo. Pertanto, la conservazione in frigo delle sementi potrà essere utilizzata solamente per determinate circostanze, essenzialmente riconducibili alle esigenze di commercializzazione della varietà, per periodi definiti e **come attività integrativa nell'ambito di un programma di mantenimento in purezza nel lungo periodo**. L'eventuale utilizzo della conservazione in frigo dovrà essere espressamente indicato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 4 di cui sopra, unitamente alle dichiarazioni del responsabile a giustificazione del suo impiego. Resta inteso che, qualora se ne presentasse la necessità, gli interessati dovranno procedere all'allestimento di appositi campi per consentire i previsti controlli.

Infine, si rammenta che, in caso di inadempienze alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza, ai sensi dell'articolo 9 e 19 della legge 1096/71, il Ministero può affidare la selezione conservatrice ad altro ente, istituto o soggetto operante nel settore sementiero che diano affidamento di assolvere adeguatamente tale compito sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Più in generale, ai sensi dell'articolo 17-bis comma 4 punto d) del D.P.R. 1065/76, il ministero può disporre il decreto di cancellazione di una varietà nel caso di mancata osservanza, dopo l'iscrizione, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste dalle norme.

Le Associazioni di categoria destinatarie della presente nota sono invitate a darne massima diffusione tra i loro associati.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Giuseppe Cacopardi